



**Tardivo o mancato invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sanabile attraverso la “Sanatoria delle irregolarità formali”.**  
(Riduzione della sanzione a 200 Euro per ogni anno in cui sono state commesse le violazioni).

I commi da 166 a 173 della Legge di Bilancio per l'anno 2023 hanno introdotto la “*Regolarizzazione delle violazioni formali*” in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

In particolare, il comma 166 prevede la possibilità di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale (di seguito anche solo violazioni formali), commesse fino allo scorso 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento di tali tributi.

Sotto il **profilo soggettivo**, la regolarizzazione delle violazioni formali non risulta condizionata ad una particolare qualifica del soggetto che intende fruirne.

Pertanto, può avvalersi della regolarizzazione la generalità dei contribuenti (persone fisiche, società, enti commerciali e non commerciali), indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica.

Sotto il **profilo oggettivo**, possono essere regolarizzate le “*violazioni formali*” commesse fino allo scorso 31 ottobre 2022, purchè le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell'Iva, dell'Irap, delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta.

Trattasi, tendenzialmente, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Tale aspetto rappresenta uno dei tratti che generalmente consente di distinguerle dalle cosiddette “*violazioni sostanziali*”, ovvero quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta o sul pagamento del tributo.

**Le irregolarità possono essere sanate con il pagamento di una sanzione di 200 Euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.**

La norma stabilisce inoltre che la regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il pagamento della sanzione, con la “rimozione delle irregolarità od omissioni”.

Il pagamento deve essere eseguito in due rate di pari importo, da versarsi il 31 marzo 2023 ed il 31 marzo 2024.

La sanatoria è molto semplice nella pratica: è infatti sufficiente versare l'importo di 200 Euro (in due rate) per ogni periodo d'imposta al quale le violazioni si riferiscono.

Non è tuttavia altrettanto semplice individuare con esattezza tutte quelle irregolarità che rientrano nel perimetro della definizione agevolata.

Per tale motivo, l'Agenzia delle Entrate con la circolare 2E dello scorso 27 gennaio 2023 ha cercato di dare un elenco, anche se non esaustivo, di tutte le “*violazioni formali*” sanabili con il nuovo istituto della definizione agevolata.

Tra le diverse violazioni sanabili indicate dall'Agenzia delle Entrate è presente anche “l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria”.

Si ricorda che l'articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs n. 175/2014, prevede espressamente:

*“In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di 100 Euro per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di 50.000 Euro.*

*Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa.*

*Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”*

E' opportuno evidenziare che per l'omessa comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sanzione di 100 Euro deve essere applicata per ogni singolo documento, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico anche se i dati di più documenti sono contenuti all'interno di un unico file.

**Il nuovo istituto della Definizione Agevolata delle irregolarità formali risulta quindi un'ottima opportunità per sanare eventuali violazioni commesse in relazione all'invio dei dati al Sistema TS.**

Come già detto, le irregolarità, commesse fino al 31 ottobre 2022 possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 Euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il pagamento della somma dovuta è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente entro il:

- 31 marzo 2023;
- 31 marzo 2024.

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme in argomento, con risoluzione n. 6E/2023 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “TF44” denominato “*REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI - Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022*”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l'indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d'imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo “anno di riferimento” è indicato l'anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.